



# ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"



Via Consolare, 119 90011 Bagheria (PA)  
☎ / 📠 (091) 902866- C.f. 90007720825

[paic83600l@istruzione.it](mailto:paic83600l@istruzione.it)

[paic83600l@pec.istruzione.it](mailto:paic83600l@pec.istruzione.it)

<http://www.ictaiello.it/>

Cod. unico ufficio "UFBOUK"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA  
Prot. 0004391 del 12/10/2021  
01-01 (Uscita)

**AL PERSONALE DOCENTE  
AGLI/ALLE ALUNNI/E E, PER LORO TRAMITE, AI RISPETTIVI GENITORI  
ALL'ALBO ON LINE/AL SITO WEB/AGLI ATTI DELL'ISTITUTO**

## CIRCOLARE N° 52

**Oggetto: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Derghe  
art. 14 D.P.R. n. 122 del 22/06/2009.**

Con riferimento alla validità dell'anno scolastico e al numero massimo di assenze consentite, si informa che il comma 7 dell'art. 14 del D.P.R. N. 122/2009 prevede che *"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. ..."*

Ai fini della valutazione finale, per gli studenti di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo Grado l'anno scolastico è considerato valido se risulterà frequentato per i 3/4 dell'orario annuale in base alla seguente tabella:

### SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

| Classi  | MONTE ORE ANNUALE | Limite minimo di frequenza (ore) | Limite massimo di assenze (ore e giorni) |
|---------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| NORMALE | 990               | 742,50                           | 247,50 (pari a 42 giorni)                |

Lo stesso D.P.R. prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 01/09/2021, ha deliberato che, qualora si dovesse superare il tetto massimo delle assenze consentite, ai fini della valutazione, saranno prese in considerazione le deroghe previste dal D.P.R. 122 del 22/06/2009, per le seguenti motivazioni straordinarie:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive o agonistiche organizzate riconosciute dal C.O.N.I;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- altre particolarissime situazioni saranno sottoposte alla valutazione del singolo Consiglio di classe/interclasse.

Per ulteriore chiarimento agli/alle alunni/e e ai loro rispettivi genitori si precisa quanto segue:

- ✓ le assenze non oggetto di deroga sono debitamente conteggiate in ore e, quindi, trasformate in giorni;
- ✓ le assenze devono essere sempre giustificate;

I DOCENTI TUTTI sono tenuti al più rigoroso, costante, scrupoloso riscontro della presenza degli/delle alunni/e: sarà cura del DOCENTE COORDINATORE della classe verificare il numero delle ore delle assenze e produrre, come da normativa, prima degli scrutini intermedi e finali, la tempestiva informazione ad ogni alunno/a e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Giova, infine, ricordare che l'art. 14, comma 7, del citato D.P.R. 122/09 prevede in ogni caso che *"Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*: di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si darà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

La presente Circolare assume valore di notifica ai Genitori degli/delle alunni/e o i Tutori o Chi ne esercita la patria potestà.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Prof. Nunzio Speciale**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*